



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifiche agli articoli 561 e 563 del codice civile in materia di azioni di riduzione e restituzione di beni immobili oggetto di donazione

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il codice civile agli articoli 536 e seguenti dispone che sia riservata una quota di eredità, la cosiddetta «quota di legittima», a determinati soggetti, i cosiddetti «legittimari», che sono il coniuge, i figli (o i loro discendenti per mancanza dei primi, ad esempio per premorienza) e gli ascendenti del defunto. La quota di legittima è quel valore minimo che la legge riconosce ai legittimari e che non può essere leso dalla volontà del defunto né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte dallo stesso in vita; la quota restante è la cosiddetta «quota disponibile» ovvero quella parte del patrimonio di cui il defunto può disporre nei modi che ritiene opportuno sia con testamento che con donazioni fatte in vita. In caso di successione, allo scopo di determinare l'ammontare della quota disponibile e delle quote di legittima, si procede a un'operazione, la cosiddetta «riunione fittizia», un'operazione contabile con la quale si stima l'entità del patrimonio del defunto. Tale operazione inizia con la stima del valore complessivo di tutti i beni lasciati in eredità dal *de cuius*; dal valore così ottenuto si detraggono i debiti lasciati da quest'ultimo e, infine, si calcola il valore (all'epoca della morte) di tutti i beni che sono stati trasferiti a titolo donativo in vita dal defunto. Dalla somma di questi valori (patrimonio ereditario al netto dei debiti più il valore dei beni donati in vita) si forma l'asse sul quale andranno calcolate le superiori quote di legittima e, per differenza, la quota disponibile.

Affinché sia assicurata la quota prevista dalla legge in favore dei legittimari il codice civile prevede delle azioni tra loro connesse, l'azione di riduzione e l'azione di restitui-

zione, che consentono la reintegra della quota riservata ai legittimari che siano stati lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni effettuate in vita dal *de cuius*.

La provenienza donativa crea problemi nella circolazione immobiliare per la presenza nel nostro ordinamento di due norme in particolare, gli articoli 563 e 561 del codice civile che così dispongono:

articolo 563: «Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesima, la restituzione degli immobili. (...) Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro»;

articolo 561: «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui (...) il donatario può averli gravati».

In pratica a seguito della circolazione di un immobile di provenienza donativa può, in concreto, accadere che: *i*) chi ha acquistato un bene di provenienza donativa può correre il rischio che il legittimario leso dalla donazione recuperi il bene; *ii*) la banca che ha concesso il mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di provenienza donativa può correre il rischio che il bene venga recuperato dal legittimario leso dalla donazione, libero dall'ipoteca iscritta. Tale condizione di invendibilità è rafforzata dagli istituti di credito che non concedono credito o mutui per l'acquisto di immobili provenienti da donazioni che non abbiano superato i

venti anni, riducendo ulteriormente le possibilità di accedere al credito per larga parte di cittadini.

In verità il legislatore per superare le descritte limitazioni nella circolazione dei beni immobili e, al tempo stesso, tutelare gli acquirenti di beni di provenienza donativa con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto rilevanti modifiche al diritto delle successioni ereditarie.

Le novità introdotte, in sintesi, sono state:

- l'azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre venti anni dalla donazione, trascorsi il quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa;

- l'azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro venti anni dalla donazione libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato;

- l'opposizione stragiudiziale alla donazione, di cui all'articolo 563 codice civile, sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro venti anni.

Dopo oltre dieci anni dalla introduzione della modifica normativa non sembra che siano state superate le problematiche relative alla circolazione dei beni immobili di provenienza donativa e appare pertanto opportuno

un intervento legislativo sulla materia, al fine di tutelare l'interesse alla speditezza dei traffici giuridici nella consapevolezza che l'attuale sviluppo sociale ed economico del Paese suggerisce una semplificazione delle procedure per incrementare la circolazione dei beni. L'annosa questione relativa alla circolazione degli immobili provenienti da donazioni potrebbe essere resa meno gravosa portando il limite dell'impugnabilità dagli attuali venti anni a dieci anni, termine dopo il quale si potrà effettuare il trasferimento senza incorrere nel rischio di dover soggiacere a eventuali azioni di restituzione.

Per contemperare la tutela del legittimario leso con le esigenze di certezza dei traffici giuridici, il presente disegno di legge propone, dunque, agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera *a*), attraverso modifiche agli articoli 561 e 563 del codice civile, la riduzione a dieci anni del termine ventennale attualmente previsto.

Inoltre, al fine di agevolare la circolazione dei beni immobiliari oggetto di disposizioni a titolo gratuito, anche prima del decennio, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), integrando il dettato dell'articolo 563 del codice civile, chiarisce che l'azione di restituzione verso i terzi acquirenti aventi causa dai donatari, la quale differisce evidentemente dall'azione di riduzione, è rinunciabile senza cadere nel divieto di cui all'articolo 557 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 561 del codice civile, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Art. 2.

1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al quarto comma, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I singoli legittimari possono in qualsiasi momento, anche contestualmente all'atto di donazione, rinunciare all'azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario prevista dal primo comma».